

**ORIGINALE**



puze

**LA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

LEASING  
MEDIAZIONE EX  
D.LGS. N.  
28/2010  
DEDUZIONE DELLA  
IMPROCEDIBILITA'  
MODALITA'

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -

- Rel.

Dott. DANILO SESTINI

Consigliere - R.G.N. 176/2019

Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere - Cron. 19346  
Rep.

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere - CC 11/02/2021

Dott. ANNA MOSCARINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 176-2019 proposto da:

(omissis) e (omissis)

SAS, elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato

(omissis), rappresentati e difesi

dall'avvocato (omissis);

- ricorrenti -

2021

523

**contro**

(omissis) -- SRL,  
elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
(omissis) , che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato (omissis)  
(omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 534/2018 della CORTE  
D'APPELLO di TRIESTE, depositata il  
05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 11/02/2021 dal  
Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni del P.M. in persona del  
Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO  
FRESA;

Rilevato che:  
la società (omissis) sas e (omissis) proposero  
opposizione avverso il decreto, emesso a istanza della (omissis)  
(omissis) s.r.l., che ingiungeva loro di pagare la somma di 41.930,84  
euro (oltre accessori) a titolo di canoni di leasing;

il Tribunale di Udine rigettò l'opposizione e confermò il decreto  
ingiuntivo;

la Corte di Appello di Trieste ha confermato integralmente la  
sentenza di primo grado;

hanno proposto ricorso per cassazione il (omissis) e la (omissis)  
(omissis) s.a.s., affidandosi a cinque motivi; ha resistito, con  
controricorso, l'intimata (omissis) s.r.l. (già (omissis)  
(omissis) s.r.l.);

il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la  
dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Considerato che:

il primo motivo denuncia la violazione e/o la errata applicazione  
dell'art. 8 D.Lgs n. 28/2010 e censura la sentenza impugnata per non  
avere ritenuto che il procedimento di mediazione svolto in primo grado  
fosse viziato (e comportasse quindi la mancata integrazione della  
condizione di procedibilità) per il fatto che allo stesso non aveva  
partecipato la parte personalmente, ma esclusivamente un sostituto  
del difensore, peraltro privo di procura speciale;

al riguardo, la Corte di Appello ha affermato che l'art. 8 D.Lgs n.  
28/2010 non prevede l'obbligatoria presenza personale della parte o la  
necessità di una procura speciale per il difensore e ha quindi concluso  
che «la procedura di mediazione è stata svolta (fatto non contestato)  
sia pure con esito negativo, e pertanto si è maturata la condizione di  
procedibilità»;

in punto di partecipazione della parte alla mediazione, va ribadito  
che «nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs.  
n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie

nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre» (Cass. n. 8473/2019);

va anche precisato che -come ribadito da Cass. n. 25155/2020- il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;

nello specifico procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta (cfr. Cass., S.U. n. 19596/2020), l'eccezione di improcedibilità deve essere sollevata dalla parte opponente;

tanto premesso, deve ritenersi che la parte che deduca, in sede di legittimità, un vizio concernente la procedibilità del giudizio conseguente al mancato (o irrituale) espletamento della mediazione prevista dall'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. n. 28/2010, debba anche dedurre che l'improcedibilità è stata tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio, non potendosi altrimenti procedere allo scrutinio della questione;

nello specifico, i ricorrenti non hanno dedotto che l'eccezione sia stata sollevata tempestivamente (né che vi stato rilievo d'ufficio), avendo soltanto dato atto (a pag. 5) che «nelle more, veniva dato corso alla mediazione delegata, che -tuttavia- non sortiva alcun effetto, attesa la mancata presenza della parte convenuta opposta»;

ne consegue che -come rilevato dal P.M.- il ricorso difetta di autosufficienza in ordine alla tempestività dell'eccezione o del rilievo

officioso della improcedibilità e che il motivo risulta pertanto inammissibile;

il secondo motivo deduce genericamente «violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» e censura la sentenza per avere valorizzato la definitività di un precedente decreto ingiuntivo (il n. 1862/2012) in quanto relativo a prestazioni diverse (credito maturato sino al mese di luglio 2012) rispetto a quelle oggetto del presente giudizio (credito successivo al luglio 2012), concludendo che la risoluzione intimata dalla concedente «ai sensi dell'art. 1456 c.c. non può ritenersi legittima»;

il terzo motivo (rubricato genericamente come «violazione e/o errata applicazione di norme di diritto sull'errata applicazione del contratto di leasing finanziario») censura la parte della sentenza che ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente motivato sul fatto che sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi moratori non avevano superato la soglia dell'usura e svolge considerazioni sulla esorbitanza del guadagno che la concedente si proponeva di ricavare dall'operazione e sulla «sproporzione della penale contrattuale»;

entrambi i motivi sono inammissibili, giacché, pur denunciando i vizi in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non illustrano in alcun modo una errata ricognizione astratta di norme giuridiche, ma si limitano a contestare argomentazioni e conclusioni di merito della Corte, in quanto asseritamente erronee, sollecitando un sindacato di merito che è precluso in sede di legittimità;

col quarto motivo («omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa C.T.U. e difetto di motivazione ex art. 111 Costituzione»), i ricorrenti censurano la sentenza per non avere ammesso la c.t.u. e le prove per testi affermando che «non risultano ammissibili o pertinenti le istanze istruttorie formulate da parte appellante, che hanno carattere esplorativo e non possono andare a supplire insufficienti allegazioni. Le

istanze di prova testimoniale sono inoltre formulate in modo generico o che richiedono giudizi al teste e pertanto inammissibili»;

il motivo è infondato nella parte in cui denuncia una carenza di motivazione, atteso che -per quanto sopra trascritto- la Corte ha chiaramente indicato le ragioni del mancato accoglimento delle istanze istruttorie;

per il resto, il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che non risultano trascritti, né i capitoli della prova per testi, né l'istanza di ammissione della c.t.u. rispetto ai quali il motivo richiede di valutare -rispettivamente- l'ammissibilità e la natura non esplorativa;

va escluso, inoltre, che il mancato accoglimento di istanze istruttorie possa integrare l'ipotesi dell'omesso esame di fatti decisivi, potendo rilevare in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. soltanto sotto il profilo del radicale vizio di motivazione che, come detto, non ricorre tuttavia nel caso in esame;

il quinto motivo denuncia «omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa valutazione di documenti agli atti e conseguente errata interpretazione di clausole del contratto per cui è causa»: i ricorrenti censurano la Corte per avere affermato che era corretto il rilievo della società appellata secondo cui gli appellanti non avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si affermava che gli oppositori non avevano provato di avere versato somme superiori ai 179.043,35 euro indicati dalla società concedente, e per avere concluso che su tale punto della sentenza si era formato il giudicato interno, non risultando più possibile per gli appellanti sostenere di avere versato 242.710,77 euro;

i ricorrenti rilevano che tale assunto contrasta con quanto affermato altrove dalla Corte di Appello e, trascritto uno stralcio dell'atto di citazione in appello, assumono che la sentenza di primo grado era stata censurata anche in relazione alla cifra effettivamente

riscossa dalla società concedente, ribadendo, con richiamo ai documenti prodotti, che la somma versata superava i 242.000,00 euro;

il motivo, che si diffonde sulla necessità di rivalutare i documenti comprovanti i versamenti effettuati, investe -a monte- il rilievo di giudicato interno compiuto dalla Corte in merito alla somma di cui il primo giudice aveva ritenuto provato il versamento;

al riguardo, deve considerarsi che:

la censura effettiva non si iscrive nell'ambito del vizio indicato in rubrica, giacché lo stesso non risulta conformato in relazione all'erronea individuazione del giudicato interno;

anche a voler ritenere adeguatamente ed effettivamente censurato il rilievo del giudicato, il motivo risulta tuttavia inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti si sono limitati a trascrivere l'atto di appello, omettendo però di trascrivere i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado onde consentire a questa Corte di apprezzare, già in base alla lettura del ricorso, se, in relazione alle ragioni espresse dal Tribunale, i motivi di appello valessero ad escludere la formazione del giudicato sulla mancata prova di versamenti ulteriori rispetto all'importo di 179.042,35 euro;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del  
comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 11.2.2021

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 7 LUG. 2021



Il Funzionario Giudiziario  
Luca MASSNETTI

*Luca Massnetti*